

Causa C-35/97

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese

«Inadempimento di uno Stato — Art. 48 del Trattato CE —
Prestazioni di disoccupazione — Attribuzione di un punteggio
supplementare ai fini del calcolo della pensione — Modalità del licenziamento —
Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 — Lavoratori frontalieri»

Conclusioni dell'avvocato generale S. Alber, presentate il 26 marzo 1998 I - 5327
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 settembre 1998 I - 5341

Massime della sentenza

- 1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Sfera di applicazione ratione materiae — Disposizioni convenzionali — Esclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 1, lett. j)]*
- 2. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Modalità di licenziamento — Attribuzione di un punteggio supplementare ai fini del calcolo della pensione in caso di collocamento anticipato a riposo — Beneficio negato ai lavoratori frontalieri — Discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità — Inammissibilità
[Trattato CE, art. 48; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 1]*

1. I regimi di pensione integrativa, istituiti mediante accordi conclusi tra le autorità competenti e gli ordini professionali o interprofessionali, le organizzazioni sindacali o le imprese, ovvero mediante contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali e resi obbligatori per effetto di una decisione della pubblica autorità, non costituiscono legislazioni ai sensi dell'art. 1, lett. j), primo comma, del regolamento n. 1408/71. Ne consegue che tali regimi — al pari del sistema di attribuzione di un punteggio gratuito ai fini del calcolo della pensione ivi previsto — non rientrano nella sfera di applicazione *ratione materiae* di tale regolamento, ragion per cui non possono essere valutati alla luce delle disposizioni del regolamento medesimo.

2. Uno Stato membro non può escludere i lavoratori frontalieri, successivamente al loro collocamento in cessazione anticipata dell'attività lavorativa, dal beneficio dell'attribuzione, sino alla normale età di collocamento a riposo, di un punteggio integrativo ai fini del calcolo della pensione. Un siffatto sistema di attribuzione di un punteggio ai fini del calcolo della

pensione, che è parte integrante dei benefici riconosciuti ai lavoratori del settore interessato, costituisce una delle condizioni di licenziamento ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, applicabili nei confronti di detti lavoratori. Orbene, il principio di parità di trattamento affermato sia dall'art. 48 del Trattato sia dall'art. 7, n. 1, del menzionato regolamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga di fatto al medesimo risultato. In tal modo, il requisito della residenza richiesto ai fini della concessione del punteggio integrativo ai fini del calcolo della pensione, requisito che è più facilmente assolto dai lavoratori che possiedono la cittadinanza dello Stato membro — la maggior parte dei quali risiede nello Stato membro medesimo — rispetto ai lavoratori di altri Stati membri, è indirettamente discriminatoria in quanto, per sua stessa natura, è atta ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, conseguentemente, rischia di risultare sfavorevole in modo particolare nei confronti dei primi.